



**Oggetto: Disciplina sull'utilizzo di strumenti, apparecchi e impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi ed in occasione dello svolgimento di spettacoli e trattenimenti. Nuove disposizioni. ORDINANZA SINDACALE**

Premesso che nel territorio comunale è presente un consistente numero di esercizi pubblici e di circoli privati all'interno ed all'esterno dei quali, congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si riscontra l'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora;

Accertato, altresì, che nel territorio comunale vengono organizzati molteplici spettacoli, trattenimenti e manifestazioni, siano essi di carattere permanente o temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sia al chiuso o all'aperto, che comportano un notevole afflusso di avventori, soprattutto nei luoghi di aggregazione sociale ed in occasione delle iniziative culturali e di spettacolo programmate in città per il tempo libero;

Ritenuto che occorre, da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività ricreative e ludiche per il tempo libero, nonché le iniziative economiche del settore, e d'altro canto, garantire la vivibilità urbana quale interesse collettivo, nonché la salvaguardia del bene primario rappresentato dal diritto all'integrità psicofisica dei cittadini, oggetto di potenziali lesioni derivanti da un eccessivo ed indiscriminato inquinamento acustico;

Considerato che, svolgendosi le suddette attività, anche e prevalentemente in ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra la fruizione delle varie categorie di utenti e la tutela dei residenti nelle aree urbane, ove i locali o esercizi sono ubicati, non solo determinando gli orari massimi di chiusura, ma pure rendendo operativa la disciplina già vigente in materia di inquinamento acustico, nonché prevedendo una specifica attività di vigilanza dei gestori sui comportamenti degli avventori;

Ritenuto che queste prescrizioni a tutela della vivibilità urbana, le quali si inquadrano in un orientamento per la sicurezza che è ben presente nell'attuale legislazione, debbono essere accompagnate da sanzioni idonee ad assicurarne l'osservanza e, cioè, sino alle più energiche misure della sospensione dell'attività e della revoca delle concessioni, allorché i comportamenti illegittimi siano realizzati su aree o spazi pubblici e/o reiterati nonostante pregressi provvedimenti sanzionatori ovunque perpetrati;

Preso atto che per le attività temporanee la normativa vigente prevede la possibilità di richiedere l'autorizzazione in deroga ai valori limite acustici;

Ritenuto che, nelle more dell'emanazione di un regolamento comunale in merito, si rende necessario procedere ad una revisione della regolamentazione delle attività musicali e di trattenimento nei pubblici esercizi prevista dalla precedente Ordinanza Sindacale protocollo n. 52525 del 12/04/2011;

Visti gli artt. 9, 10, 68, 69 e 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995;  
Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011;  
Visto il Titolo VI, Capo V, della Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015, nonché il Titolo III del Regolamento di attuazione n. 2 del 18/02/2015;  
Visto il Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui alla Tavola "D" del Nuovo Piano Regolatore Generale, approvato definitivamente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 307 del 15/12/2008;  
Visti gli artt. 7 bis e 50 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;  
Visto l'art. 44 dello Statuto Comunale;  
Vista la precedente Ordinanza Sindacale protocollo n. 52525 del 12/04/2011;

## **IL SINDACO O R D I N A**

### **Art. 1 - Funzionamento degli apparecchi sonori**

1. Nei locali degli esercizi pubblici, dei circoli privati e loro pertinenze, il funzionamento di apparecchi radio, lettori CD, televisivi, juke-box, utilizzati per diffondere musica soffusa, funzionale unicamente ad allietare e rendere meno monotona la permanenza del pubblico nel locale, è consentito nei seguenti orari:

- al chiuso dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 24.00;
- all'aperto dalle ore 17.00 alle ore 24.00,

ad eccezione degli apparecchi televisivi che potranno funzionare fino all'ora di chiusura dell'attività, a condizione che non siano utilizzati allo scopo di diffondere musica.

2. Il funzionamento degli apparecchi non soggetti a specifica autorizzazione di cui al presente articolo, dovrà avvenire senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni e senza la pubblicizzazione dell'attività musicale, in qualunque modalità effettuata. Per tali elementi l'esercente dovrà munirsi di licenza di cui agli art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I negozi ed i centri commerciali che diffondono musica durante gli orari di apertura al pubblico devono mantenere all'interno un livello sonoro non disturbante e devono evitare che la musica sia percepita all'esterno.

### **Art. 2 - Piccoli spettacoli musicali**

1. La diffusione di musica attraverso l'effettuazione sistematica di audizioni musicali, con o senza elementi dal vivo (es. piano bar con la presenza massima di due musicisti eventualmente accompagnati da voce solista, musica mixata da DJ, karaoke e simili) caratterizzano tale attività come elemento di attrattiva supplementare a quella di somministrazione, senza modificazioni dello stato dei luoghi.

2. Le manifestazioni disciplinate dal presente articolo, comunque e sempre complementari rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno avvenire senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di spettacolo o trattenimento pubblico, senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni e senza la pubblicizzazione dell'attività musicale, in qualunque modalità effettuata. Per tali elementi l'esercente dovrà munirsi di licenza di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le manifestazioni di cui al presente articolo devono essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:
- al chiuso dalle ore 17.00 alle ore 01.00 del giorno successivo;
  - all'aperto dalle ore 19.00 alle ore 24.00.

### **Art. 3 - Spettacoli musicali e trattenimenti pubblici**

1. Le manifestazioni a carattere temporaneo, così come individuate e disciplinate dalla Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015 e relativo Regolamento di attuazione n. 2 del 18/02/2015, (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, riunioni straordinarie di persone, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive) nonché gli spettacoli ed i trattenimenti svolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, ecc.) sia al chiuso che all'aperto, sono attività soggette al rilascio di titolo autorizzatorio specifico ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali autorizzazioni, da richiedere almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, verranno rilasciate a seguito di regolare collaudo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, laddove prevista, nonché nel rispetto della Legge Regionale sopra citata e di tutte le altre norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.

2. L'attività degli spettacoli e trattenimenti pubblici di cui al presente articolo deve essere svolta nel rispetto dei seguenti orari:

#### **Manifestazioni a carattere temporaneo:**

- a) all'interno di luoghi non dedicati (ad esempio palazzetto dello sport) fino alle ore 01.00;
- b) all'aperto fino alle ore 24.00.

#### **Spettacoli e trattenimenti in strutture destinate:**

- a) nei locali al chiuso: nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 05.00 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 03.00 del giorno successivo;
- b) all'aperto: nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 04.00 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 02.00 del giorno successivo

Luna park, circhi ed attività assimilate soggette ad autorizzazione, possono svolgere l'attività dalle ore 15:00 alle ore 24:00 previa presentazione della valutazione di impatto acustico con le modalità previste dal successivo articolo 4.

3. Come previsto dalla normativa vigente, le strutture destinate non possono essere realizzate nelle aree individuate come Classe I e Classe VI dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, approvato con D.C.C. n. 307 del 15/12/2008.

### **Art. 4 - Disposizioni comuni**

1. Il funzionamento degli apparecchi e/o strumenti riproducenti musica deve essere tale a che i suoni e i rumori non rechino disturbo alla pubblica quiete e comunque, nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 120 del Regolamento Edilizio, in caso di attività musicali all'interno dei locali, è vietato l'utilizzo di apparecchi fissi per la diffusione di musica di intrattenimento verso l'esterno dei locali medesimi. Negli spazi esterni privati e pubblici o ad uso pubblico, concessi in occupazione, per la diffusione di musica di intrattenimento dovranno essere utilizzati diffusori con caratteristiche tecniche tali da limitare la diffusione sonora nelle aree circostanti.

2. Salvo quanto previsto al successivo articolo 5, per lo svolgimento delle attività musicali di cui agli articoli 1, 2 e 3 i titolari dei pubblici esercizi dovranno munirsi della valutazione di impatto acustico da

sottoporre al parere dell'Ufficio Ambiente del Comune. Una copia, corredata del suddetto parere, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle Autorità di controllo.

3. Il titolare delle attività di cui alla presente Ordinanza ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori, durante la permanenza nei locali e all'uscita dagli stessi, nonché nelle relative pertinenze, non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

4. Le valutazioni di impatto acustico, redatte nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 2 del 18/02/2015, devono essere a firma di un tecnico competente in acustica iscritto all'elenco nazionale ENTECA. Restano salvi gli obblighi per i gestori previsti dal D.P.C.M. 16/04/1999, n. 215.

5. Le strutture all'aperto destinate allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti pubblici, devono essere dotate di apparecchiature elettroacustiche ad uso specifico, corredate di idonei sistemi di limitazione acustica, da utilizzare in tutti i casi di diffusioni sonore.

6. Eventuali deroghe delle limitazioni modali e temporali previste dalla presente Ordinanza, possono essere concesse dal Sindaco in occasione di eventi e/o festività particolari.

### **Art. 5 - Manifestazioni e spettacoli temporanei**

1. Secondo quanto disposto da Legge Regionale n. 1 del 21/01/2015 e dal Regolamento di attuazione n. 2 del 18/02/2015, per le manifestazioni a carattere temporaneo quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, è possibile richiedere autorizzazione in deroga ai limiti acustici.

2. Per manifestazioni temporanee si intendono attività della durata massima di quindici giorni consecutivi.

3. Fermo restando il potere del Sindaco a rilasciare specifiche deroghe in caso di particolari eventi e/o manifestazioni, non è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti acustici consecutive allo stesso richiedente, e comunque non oltre tre nel corso dell'anno solare.

4. Nel caso vengano proposte più manifestazioni nello stesso sito, è necessario far intercorrere almeno sette giorni tra ogni autorizzazione in deroga.

### **Art. 6 - Disposizioni transitorie**

1. Per quanto attiene alle autorizzazioni già rilasciate, per gli aspetti contrastanti con il presente provvedimento, i competenti uffici comunali avvieranno idonea procedura di modifica o nuovo rilascio dei titoli autorizzatori, al fine di dare piena esecuzione al disposto della presente ordinanza.

2. Le valutazioni di impatto acustico, laddove non siano state apportate modifiche ai locali o agli impianti di emissione sonora, mantengono validità purché non antecedenti all'anno **2017** e munite del parere favorevole dell'Ufficio Ambiente del Comune. Le valutazioni di impatto acustico relative alle strutture destinate agli spettacoli e trattenimenti pubblici all'aperto dovranno comunque essere rielaborate per l'acquisizione di un nuovo parere dall' Ufficio Ambiente del Comune.

### **Art. 7 - Sanzioni**

1. Fatte salve specifiche disposizioni di legge, chiunque viola le prescrizioni della presente Ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- da € 50,00 a € 150,00 per i pubblici esercizi che reclamizzano, in qualunque modalità, le attività musicali di cui agli articoli 1 e 2, non soggette ad autorizzazione;
- da € 80,00 a € 480,00 per tutte le altre violazioni.

2. L'Autorità comunale competente può procedere alla riduzione dell'orario di apertura del locale o della durata della manifestazione, nonché alla revoca della concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche allorché la violazione venga accertata in dette aree di occupazione.

3. Nel caso venga accertata la reiterazione, nell'arco di centottanta giorni, del mancato rispetto degli orari previsti dalla presente Ordinanza, l'Amministrazione comunale dispone la chiusura del pubblico esercizio nel primo fine settimana utile, dal venerdì alla domenica compresi, successivo alla notificazione del verbale. Nel caso di accertamento di tre reiterazioni della violazione nell'arco di temporale di 180 giorni, la sospensione sarà fino a 15 giorni.

### **Art. 8 - Disposizioni finali**

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione ed è valida nelle more dell'adozione di specifico regolamento da parte del Consiglio, e comunque non oltre il 30.09.2024, salvo proroghe.

La precedente Ordinanza protocollo n. 52525 del 12/04/2011 è revocata contestualmente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'Ufficio Programmazione in materia ambientale - Igiene e Sanità Pubblica della Direzione Economia e Lavoro – Promozione Territorio – Ambiente del Comune di Terni è responsabile del presente procedimento nella persona del Dirigente dott. Paolo Grigioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. Il semplice inoltro del ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL SINDACO

*Stefano Bandecchi*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005